

## ACCORDO QUADRO

### TRA

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata “Sapienza”), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n.5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona della Rettrice pro tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell’Università

### E

Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, di seguito denominata DG TCSI-ISCTI, con sede in Roma, Viale America n. 201, C.F. 80230390587 nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Eva Spina domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sede della DG TCSI-ISCTI

### PREMESSO CHE

- la DG TCSI-ISCTI, Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge studi e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali, finalizzati ad agevolare lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, in particolare nell’ambito delle reti di nuova generazione, della sicurezza delle reti, della tutela delle comunicazioni e della qualità dei servizi di comunicazione elettronica; coordina programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore; svolge attività di formazione e aggiornamento professionale nel campo delle comunicazioni e dell’informatica; effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica e tecnico-economica, avvalendosi di laboratori dotati di sofisticata strumentazione;
- Sapienza è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile, che ha come compito investire in infrastrutture scientifiche per elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati; promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, fornendo

competenze tecnico - scientifiche di elevato livello;

- Sapienza è organizzata in Facoltà, Dipartimenti, Centri di Ricerca e Centri Interuniversitari dotati di propria autonomia organizzativa, amministrativa, contrattuale e convenzionale attraverso cui promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- le Parti nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a consolidare il rapporto di reciproca collaborazione, avviato in data 29/03/2018 con la stipula di un Accordo Quadro tra l'ex ISCTI e Sapienza, per individuare ed attivare iniziative congiunte di ricerca e formazione in settori di comune interesse;
- con il presente accordo quadro le Parti intendono definire i principi generali e gli aspetti regolamentari della loro collaborazione, lasciando a successivi atti esecutivi l'individuazione delle singole iniziative.

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO  
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

**ART 2**

**Oggetto**

Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito delle attività di propria competenza, si impegnano a fornire reciproca collaborazione per quanto riguarda:

- progetti di ricerca e di sviluppo di interesse prioritario comune;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto

attraverso le reti internazionali a cui Sapienza e DGTCSI-ISCTI partecipano;

- promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- attività di formazione professionale tecnica, scientifica e manageriale nel campo delle comunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie innovative;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- ogni altra attività di competenza delle Parti per la quale la collaborazione è ritenuta proficua.

Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle relative attività saranno definite e formalizzate con specifiche Convenzioni attuative, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nelle quali dovranno essere indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Le convenzioni attuative vengono stipulate nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

### **ART. 3**

#### **Disciplina dei rapporti tra le Parti**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nelle Convenzioni attuative, di cui all'art. 2, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

### **ART. 4**

#### **Obblighi delle Parti e Responsabili dell'accordo quadro**

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo quadro:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate nell'ambito del presente accordo quadro e sulle attività illustrate nelle Convenzioni attuative di cui all'art.2.

## **ART. 5**

### **Borse di studio, stage e tirocini formativi**

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, Sapienza e DGTCISI-ISCTI possono concordare, con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative, l'erogazione di borse di studio e di dottorato, anche all'interno di progetti di ricerca, in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Le Convenzioni attuative sono preventivamente sottoposte agli Organi competenti delle Parti. In nessun caso, le attività inerenti borse di studio e di dottorato possono fare sorgere diritti a rapporti di lavoro, né con Sapienza né con DGTCISI-ISCTI.

Potranno inoltre essere attivati stage e tirocini di formazione ed orientamento, regolati secondo la normativa vigente e disciplinati con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni e la definizione di relativi Progetti formativi.

## **ART. 6**

### **Comitato di Gestione**

L'attuazione del presente accordo quadro è demandata ad un Comitato di gestione composto da:

- il Rettore o suo delegato avente uguali poteri con funzione di coordinatore;
- due membri di Sapienza designati dal Rettore;
- il Direttore Generale della DGTCISI-ISCTI o suo delegato avente uguali poteri;
- due membri designati dal Direttore Generale della DGTCISI-ISCTI.

Il Comitato di gestione provvederà in fase di insediamento ad elaborare la lista dei Dipartimenti universitari della Sapienza interessati allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, ciascuno con un proprio referente.

## **ART 7**

### **Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche**

La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del

presente accordo quadro, sarà disciplinata nei singoli specifici accordi conclusi dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I risultati degli studi oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, che non sarà irragionevolmente negato, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto.

## **ART. 8**

### **Oneri economici**

Il presente Accordo non comporta per entrambe le Parti oneri di spesa in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito nell'ambito delle proprie attività e finalità istituzionali, salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati nelle apposite Convenzioni attuative specifiche di cui al precedente art.2, da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle Parti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse, e salvo gli oneri finanziari di cui al successivo Art. 19.

## **ART. 9**

### **Organizzazione del lavoro**

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte.

Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono

sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

## **ART. 10**

### **Obblighi di riservatezza**

Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati e documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, espressamente indicati come confidenziali, a non divulgarli a terzi senza esplicita autorizzazione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte. Tali obblighi rimarranno in vigore fino a tre anni dopo la conclusione del presente Accordo.

## **ART. 11**

### **Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari**

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito tecnico-scientifico delle attività comuni oggetto del presente Accordo, col preventivo consenso della Parte interessata, e comunque non potranno mai essere utilizzati a scopi pubblicitari.

## **ART. 12**

### **Trattamento dei dati**

Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari di trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte

dall'Art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate,

denominatee domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti di cui al capo III del GDPR.

### **ART. 13**

#### **Durata**

Il presente accordo ha una durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L'Accordo può essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito alle attività svolte.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

### **ART. 14**

#### **Modalità degli aggiornamenti**

Le Parti potranno, di concerto, apportare modifiche al presente accordo quadro con appositi atti scritti e previo parere favorevole degli Organi competenti.

### **ART. 15**

#### **Divieto di cessione**

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente, né parzialmente, a pena di nullità.

### **ART. 16**

#### **Risoluzione**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo quadro, questo può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

In ogni caso le iniziative/attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo le Convenzioni attuative specifiche stipula

## **ART. 17**

### **Legge applicabile e Foro competente**

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Roma.

## **ART. 18**

### **Bollo e registrazione**

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Per Sapienza – Università di Roma

Magnifica- Rettore

Prof.ssa Antonella Polimeni

.....

Per DGTCSI-ISCTI II

Il Direttore Generale

Dott.ssa Eva Spina

.....